

Roma, 14 Febbraio 2018

LAV18051

SM

Oggetto: Lavoro. Certificazione dei contratti da parte di Enti bilaterali.

Con la circolare n. 4 del 12 Febbraio u.s, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato la tematica della certificazione dei contratti di lavoro da parte degli Enti bilaterali.

A questo proposito, l'INL ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2, lett.h del d.lgs 276/2003, gli Enti bilaterali abilitati alla *"certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva"*, **sono esclusivamente quelli costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative"**.

Pertanto, gli Enti costituiti da organismi datoriali o sindacali non rappresentativi, in termini comparativi (definiti, nella nota INL, con l'appellativo *"pseudo Enti"*), non possono svolgere le attività previste dalla norma prima citata "e, men che meno, l'attività di certificazione".

In conclusione, il personale ispettivo dell'INL è stato invitato a non tener conto dei provvedimenti certificati da questi pseudo Enti, *"adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio"*

Il testo della nota dell'INL è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.